

<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 4-bis</b>  <b>INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO</b></p>
<p>Il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.          Ferme restando le conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").</p>
<p><b>PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI</b></p> <p><b><u>Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione</u></b></p> <p><b>a.</b> se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto</p> <p><b>b.</b> se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata</p> <p><b>c.</b> gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, non autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice</p> <p><b>d.</b> gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto</p> <p><b><u>Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza</u></b></p> <p><b>a.</b> se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente e adeguato al cliente</p> <p><b>b.</b> se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice</p> <p><b>b.</b> se forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice</p> <p><b>c.</b> se forniscono consulenza su base indipendente</p> <p><b>d.</b> se forniscono al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;</p> <p><b>e.</b> se, in virtù di un obbligo contrattuale, distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese</p> <p><b>f.</b> se distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione e non forniscono consulenza basata su un'analisi imparziale e personale, oppure su base indipendente</p> <p><b>g.</b> ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice</p> <p><b>h.</b> in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata</p> <p><b>i.</b> indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014</p> <p><b><u>Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi</u></b></p> <p><b>a.</b> la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)</p>

- b.** l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
- c.** gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-*sexies* del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 184-*quater*, del Codice
- d.** nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, il compenso percepito rispettivamente dall'intermediario preponente ovvero da quello per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera

### **Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi**

- a.** i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
- b.** le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

## **PARTE II – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE**

### **Sezione I: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

- a.** se fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente
- b.** se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice
- c.** se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
- d.** ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-*bis*, comma 7, del Codice
- e.** in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
- f.** indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014

### **Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi**

L'Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo o addetti al *call center*, fornendo altresì le informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, nonché dall'articolo 121-*sexies* del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione.